



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENZIA
PRESIDENZA

DIREZIONE GENERALE AGENZIA REGIONALE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SARDEGNA

Servizio Difesa del Suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni

PROT. N.

524

Cagliari, 21 GEN. 2014

CLASSIFICA: XIII.11.1

FASCICOLO: PARERI, PROTOCOLLI, CHIARIMENTI ATTUAZIONE DISCIPLINA ASSETTO IDROGEOLOGICO

Lettera inviata tramite PEC

Comune di Uta
Ufficio tecnico comunale
Piazza S'Olivariu
09010 UTA

comune.uta@legalmail.it

Oggetto: Richiesta indirizzi interpretativi e procedurali relativi all'art. 8 comma 2 delle Norme di Attuazione del PAI

Con riferimento alla nota di codesto Comune Prot. n. 20 del 2.01.2014, con la quale sono richiesti indirizzi interpretativi e procedurali inerenti gli studi previsti all'art. 8 comma 2 delle Norme di Attuazione (N.A.) del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI), nel richiamare i contenuti della nota Prot.184 del 13.01.2014 di questa Direzione recante "Rilascio di titoli edilizi in aree a rischio idrogeologico", si precisa quanto segue.

Si premette che le disposizioni di cui al Titolo II art. 8 comma 2 delle N.A. del PAI sono divenute efficaci dalla data di approvazione del Decreto del Presidente della Regione Sardegna n.67 del 10.07.2006 (pubblicato sul BURAS il 29.07.2006).

Come noto l'art.8 comma 2 della N.A. del PAI recita che *"Indipendentemente dall'esistenza di aree perimetrate dal PAI, in sede di adozione di nuovi strumenti urbanistici anche di livello attuativo e di varianti generali agli strumenti urbanistici vigenti i Comuni - tenuto conto delle prescrizioni contenute nei piani urbanistici provinciali e nel piano paesistico regionale relativamente a difesa del suolo, assetto idrogeologico, riduzione della pericolosità e del rischio idrogeologico - assumono e valutano le indicazioni di appositi studi di compatibilità idraulica e geologica e geotecnica, predisposti in osservanza dei successivi articoli 24 e 25, riferiti a tutto il territorio comunale o alle sole aree interessate dagli atti proposti all'adozione....."*



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

Direzione generale agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

Pare opportuno richiamare la ratio del suddetto disposto normativo seconda la quale ogni pianificazione del territorio, che può interessare e incidere sull'assetto idrogeologico, deve essere preventivamente verificata mediante una analisi che evidenzi lo stato di pericolosità idrogeologica dei luoghi.

Richiamato quanto sopra, si desume l'importanza che qualsiasi trasformazione dei luoghi, nella fattispecie legata anche ai piano urbanistici attuativi, debba prioritariamente, a prescindere dalla fase procedurale in cui è giunta (adozione definitiva, convenzione, urbanizzazione primaria etc.), verificare le condizioni dell'attuale assetto idrogeologico, al fine di valutare la naturale vocazione degli stessi luoghi e la relativa compatibilità di questi con quanto s'intende pianificare.

Premesso ciò, è comunque doveroso effettuare un distinguo legato alla data dell'adozione del piano attuativo, da parte dell'Amministrazione Comunale, in relazione all'entrata in vigore delle norme di salvaguardia del PAI (10 luglio 2006).

Per i piani attuativi la cui adozione definitiva sia intervenuta prima dell'entrata in vigore della disciplina del PAI, seppur non fosse obbligatoria la redazione dello studio di compatibilità idrogeologica all'atto dell'adozione, per le fasi successive all'adozione definitiva del Piano (quali varianti, stipula convenzione, opere urbanizzazione etc.), che sono intervenute dopo l'approvazione del PAI, si ritiene necessaria la predisposizione dello studio idrogeologico della porzione di territorio fisiograficamente significativa, ed oggetto della trasformazione dei luoghi, nonché la valutazione dell'effettiva ammissibilità degli interventi ancora da realizzare, secondo quanto previsto dalla disciplina del PAI per il corrispondente livello di pericolosità idrogeologica. E' ovvio come l'attenzione dovrà essere ancor più marcata, ai sensi del suddetto principio di cautela, per i piani attuativi adottati prima dell'approvazione del PAI interessanti aree che, successivamente, sono state riconosciute pericolose dallo stesso PAI e dal PSFF.

Per i piani attuativi la cui adozione definitiva sia intervenuta dopo la completa vigenza delle N.A. del PAI (10.07.2006), ravvisata l'eventuale inadempienza alle prescrizioni di cui all'art.8 c.2 delle stesse N.A. del PAI, rimane tuttavia necessario procedere alla redazione dello studio di compatibilità idraulica e geologica geotecnica ai sensi del predetto articolo. Anche in questo caso, particolare attenzione dovrà essere posta per i piani attuativi adottati dopo l'entrata in vigore dell'art. 8 c. 2 delle N.A. del PAI che siano stati successivamente interessati da una perimetrazione a pericolosità idrogeologica individuata da piani di settore (vedi varianti PAI o PSFF). Per questi ultimi, oltre a procedere

Via Mameli 88 1° Piano - 09123 Cagliari - tel +39 070 606 2022 - fax +39 070 606 2560 -

pres.ab.distrettoidrografico@regione.sardegna.it

pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it

www.regione.sardegna.it - www.regione.sardegna.it/autoritadibacino



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA

PRESIDENZA

Direzione generale agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

prioritariamente alla redazione del pertinente studio di compatibilità, si dovrà procedere alla valutazione dell'effettiva ammissibilità dello stesso piano attuativo, secondo quanto previsto dalla disciplina del PAI per il corrispondente livello di pericolosità idrogeologica. A tal riguardo è comunque doveroso richiamare l'art.2 della Deliberazione del C.I. n.1 del 23.06.2011 che riporta: " Art. 2 di invitare le Amministrazioni interessate, nelle more dell'adozione e dell'approvazione finale dello studio in oggetto secondo la nuova procedura fissata all'art. 1, a valutare ed a tenere conto delle risultanze del medesimo studio."

In ultimo, per quanto attiene le varianti ai piani attuativi per i quali è già stata acquisita l'approvazione del pertinente studio di compatibilità idrogeologica, ai sensi dell'art.8. c.2 delle N.A. del PAI, occorre valutare, per le motivazioni sopra adottate, se le modifiche da apportare al piano locale siano tali da comportare una integrazione dello studio idrogeologico già approvato.

Questa Direzione resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Il Direttore Generale

Ing. Maurizio Cittadini